cont · fiemme
consulenza · contabilità · paghe

infoazienda – Luglio 2026

LE ULTIME NOVITÀ

Congedo straordinario e permessi disabili sui flussi Uniemens Messaggio INPS n. 2287 del 7 luglio 2026	A partire dalla **competenza** di **settembre 2026** è **obbligatorio** compilare l'**elemento <BaseRif>**, già presente come facoltativo della sezione a valenza contributiva, per i **codici conguaglio L300, L301, L302, L303, L306, L307 e L308**. Lo scopo è quello di garantire una maggiore coerenza per la valorizzazione dei conguagli dei codici interessati.
Rischi da calore: indicazioni operative INL Nota n. 5484 del 6 luglio 2026	L'INL ha fornito ulteriori **indicazioni operative** per l'**attività di vigilanza**, a tutela della **salute e sicurezza** sul **lavoro** nel periodo di maggior **caldo** estivo. Con particolare riferimento ai **settori** dell'edilizia, civile e stradale, dell'agricoltura, della logistica e dei riders, sono date indicazioni per una **valutazione** dei **"rischi da calore"**, derivanti da stress termico-ambientale, visto il maggior rischio di infortuni per le maggiori temperature. Inoltre, viene posta attenzione alla verifica della previsione e attuazione delle **misure di prevenzione e protezione** contro i **danni da calore**.
Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro: prime istruzioni Circolare INPS n. 72 del 3 luglio 2026	Fornite le **prime indicazioni operative** sull'**incentivo** alla **stabilizzazione** dei **rapporti di lavoro** (c.d. Decreto Lavoro). L'INPS precisa: • i **datori di lavoro** che possono accedere all'esonero; • i **lavoratori** per i quali spetta l'esonero; • i **rapporti di lavoro** incentivabili; • l'assetto e la **misura** dell'esonero; • le **condizioni** generali di **spettanza** dell'esonero; • le **condizioni specifiche** per il riconoscimento del diritto all'esonero; • l'**incremento occupazionale** netto; • la **compatibilità** con la normativa in materia di aiuti di Stato; • il **coordinamento** con altri esoneri contributivi; • il **procedimento** di ammissione e gli **adempimenti** dei datori.
Datori di lavoro domestico: un nuovo servizio per versare i contributi Messaggio INPS n. 2247 del 3 luglio 2026	Vengono illustrate le funzionalità del **nuovo servizio di video-guida** personalizzata rivolto ai **datori di lavoro domestico** che hanno in essere rapporti di lavoro per i quali non sono stati versati i contributi dovuti dal **I trimestre del 2026**. Il nuovo servizio interattivo, erogato con **cadenza trimestrale** a partire dalla fine del mese di maggio 2026, è stato ideato per **supportare** ogni datore di lavoro domestico nella **regolarizzazione** della propria posizione e nella **verifica** della registrazione dei contributi versati nell'estratto conto del datore di lavoro domestico.
In Gazzetta il nuovo TUIR D.Lgs. n. 117 del 19 giugno 2026 (G.U. n. 152 del 3 luglio 2026)	Pubblicato il *"**Testo unico** delle **disposizioni legislative** in materia di **imposte sui redditi**"*, che riunisce la disciplina vigente a titolo ricognitivo e ha lo scopo di **coordinare** la **legislazione** in tema di imposte sui redditi, superando la sua frammentazione e abrogando le disposizioni incompatibili e non più attuali. Il provvedimento è entrato in vigore il 4 luglio 2026, ma le sue disposizioni **si applicano dal 1° gennaio 2027**.

COMMENTI

TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE DAL 1° LUGLIO 2026: LE PRIME INDICAZIONI

La **Legge di Bilancio 2026** ha introdotto, a decorrere **dal 1° luglio 2026**, un meccanismo di **adesione automatica** alla **previdenza complementare** per i lavoratori dipendenti del settore privato (il cui **rapporto** di lavoro duri **più di 60 giorni** ed **esclusi domestici** e **intermittenti**), in sostituzione del precedente meccanismo dell'adesione con modalità tacite.

Il nuovo meccanismo si applica sia ai dipendenti di prima assunzione che, con degli adattamenti, ai dipendenti non di prima assunzione, mentre **non riguarda chi** ha già un rapporto di lavoro dipendente in essere e **non è interessato**, successivamente al 30 giugno 2026, **da una nuova assunzione** come lavoratore dipendente.

Alla luce delle prime indicazioni attuative fornite da Ministero del Lavoro e COVIP, si **focalizza**, dunque, l'attenzione sul **nuovo meccanismo di adesione automatica** e sui suoi effetti.

Al fine di applicare le nuove disposizioni, per le assunzioni che intervengono a partire dal 1° luglio 2026, risulta fondamentale per il datore di lavoro individuare in via preliminare, all'atto dell'assunzione, se il lavoratore è

- un **dipendente di prima assunzione**, intendendo per tale chi è assunto per la prima volta in qualità di dipendente privato, ovvero
- un **dipendente riassunto**, intendendo per tale chi è già stato titolare di un pregresso rapporto di lavoro come dipendente privato.

LAVORATORI DI PRIMA ASSUNZIONE

Con riguardo ai dipendenti del settore privato di **prima assunzione successiva al 30 giugno 2026**, intendendo per tali i lavoratori assunti per la prima volta in qualità di dipendenti privati, il nuovo meccanismo di adesione automatica implica che, al momento della prima assunzione, il **lavoratore** sia **considerato "aderente"** alla **previdenza complementare salvo** che il lavoratore **rinunci** all'adesione automatica nel **termine** di **60 giorni** dalla data di assunzione.

La COVIP evidenzia che eventuali **sospensioni** dell'**attività lavorativa** del dipendente **non** comportano la **sospensione** del computo dei **60 giorni**.

Regole ed effetti del meccanismo di adesione automatica

Nello specifico, il meccanismo di adesione automatica comporta che il **TFR** e la **contribuzione** a **carico dipendente** e a **carico datore** di lavoro vengano versati alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, **a partire dal mese successivo** alla scadenza del termine dei 60 giorni **comprendendo quanto maturato** dalla data di prima **assunzione**.

Rispetto alla previgente normativa, gli **effetti** conseguenti alle **adesioni automatiche** alla previdenza complementare risultano **più ampi** dal momento che

- da un lato, oltre alla devoluzione al fondo di riferimento dell'intero TFR, è ora previsto **anche il versamento** della **contribuzione** a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nella misura definita dagli accordi;
- dall'altro, le quote di TFR e di contribuzione da versare ricomprendono **anche quelle maturate dalla data di assunzione** e fino al termine di scadenza dei 60 giorni, a differenza di quanto previsto dalla disciplina precedente.

Sono espressamente previste delle **eccezioni** all'obbligo di **versamento della contribuzione**:

- nel caso in cui l'**accordo/contratto collettivo** di riferimento **preveda** che **non vengano effettuati versamenti contributivi** alla previdenza complementare

durante il periodo di prova, il datore di lavoro dovrà versare alla forma di destinazione dell'adesione automatica il TFR dal giorno dell'assunzione, mentre inizierà a effettuare i versamenti contributivi previsti dagli accordi una volta superato il periodo di prova;

- i lavoratori la cui **retribuzione annuale lorda** risulti **inferiore all'assegno sociale annuale** (pari per il 2026 ad euro 7.101,12) hanno la facoltà, entro i 60 giorni successivi all'assunzione, di **dichiarare** di **non** voler destinare a previdenza complementare la **contribuzione a proprio carico** (mentre rimane dovuta la contribuzione a carico del datore di lavoro).

Individuazione della forma pensionistica di destinazione

Per quanto concerne l'individuazione della **forma pensionistica** di **destinazione** dell'**adesione automatica**, la verifica va eseguita dal datore di lavoro **sulla base dei contratti collettivi** che si applicano alla sua azienda (siano essi nazionali ovvero territoriali ovvero aziendali).

Qualora siano **presenti più forme pensionistiche** di riferimento (ad esempio, fondi pensione negoziali di categoria, fondi territoriali, forme pensionistiche collettive a livello aziendale), l'adesione automatica si perfeziona

- alla forma individuata con **accordo aziendale** ovvero, in sua assenza,
- alla forma alla quale risulti **iscritto il maggior numero di dipendenti** dell'azienda.

Per la rilevazione del numero di lavoratori iscritti a ciascun fondo occorre fare **riferimento alla data di assunzione** del lavoratore soggetto all'adesione automatica.

In **assenza** di accordi o di indicazioni nei contratti collettivi sulla forma pensionistica di riferimento, la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella **residuale**, attualmente individuata nel **Fondo COMETA**. In tal caso l'adesione automatica comporta la destinazione alla stessa dell'**intero TFR**, **senza contribuzioni** di parte datoriale o del lavoratore.

Nell'ipotesi di adesione automatica, la **forma pensionistica** di destinazione deve **tenere conto** dell'**orizzonte temporale dell'investimento** e dell'**età anagrafica dell'aderente**, contrariamente a quanto accadeva in precedenza quando i versamenti confluivano automaticamente nel comparto garantito. Qualora la forma pensionistica **non** sia **adeguata** a tale previsione **non** è considerata **idonea a raccogliere adesioni automatiche**.

La COVIP **impone ai datori di lavoro** di **acquisire informazioni** dalla forma pensionistica complementare **in merito a tale adeguamento** prima di iniziare a destinare alla stessa i flussi di TFR e di contribuzione. La stessa COVIP richiede a tutte le forme pensionistiche di **dare notizia** – entro il 30 giugno 2026 - sull'area pubblica del **sito web** circa la loro **idoneità** e precisa che, in **assenza di forme** pensionistiche di riferimento **adeguate**, la forma residuale di destinazione delle adesioni automatiche è il **Fondo COMETA** al quale andranno **versati**, in questa specifica ipotesi, **sia il TFR che i contributi** a carico lavoratore e datore previsti dagli accordi. Qualora siano **presenti più forme pensionistiche** di possibile destinazione per il lavoratore, se la forma pensionistica individuata non risultasse idonea si ritiene che l'adesione automatica operi nei confronti della **forma pensionistica che soddisfi i requisiti** di idoneità.

Rinuncia all'adesione automatica

Al lavoratore è concessa la **facoltà di rinunciare espressamente** all'**adesione automatica** alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, **entro** il termine di **60 giorni dall'assunzione** con **efficacia retroattiva** dalla **data di assunzione**.

La rinuncia all'adesione automatica è diretta conseguenza della scelta espressa del dipendente di

- destinare il TFR a una **forma pensionistica** complementare da lui **prescelta**, versando il TFR e l'eventuale contribuzione, se prevista, **dalla data di assunzione**. Il lavoratore può decidere di destinare, alla forma pensionistica di riferimento

dell'adesione automatica, **in luogo dell'intero TFR** maturando, **una percentuale** dello stesso secondo quanto eventualmente previsto dagli accordi;

- mantenere il TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile, dunque, **presso il datore di lavoro** o il **Fondo di Tesoreria INPS**, nel caso in cui il datore sia soggetto all'obbligo di versamento al suddetto fondo. In tale ipotesi, il TFR maturato **a decorrere dalla data di assunzione non** viene devoluto a **previdenza complementare**.

Informativa e modello di destinazione del TFR

La norma impone precisi **obblighi informativi** in capo al datore di lavoro al momento dell'assunzione. A tal fine si segnala che il Mefop ha reso disponibile in via provvisoria un **fac simile di informativa**, **da consegnare ai lavoratori assunti a partire dal 1° luglio 2026,** in attesa della versione ufficiale da parte del Ministero del Lavoro.

Il Ministero del Lavoro ha inoltre pubblicato nel proprio Portale sulla Previdenza Complementare un **Modulo per la scelta di destinazione del TFR**, che ha denominato Modello **TFR3**, e che, pur trattandosi ancora di una versione provvisoria, si ritiene che sia quello da prendere a riferimento **per gli assunti da luglio 2026** in **sostituzione** del precedente Modello **TFR2**.

LAVORATORI RIASSUNTI

Anche con riferimento ai **dipendenti riassunti,** intendendo per tali i titolari di un pregresso rapporto di lavoro come dipendenti privati, il datore è tenuto per Legge a fornire un'**adeguata informativa**.

Il fac simile di informativa e la versione provvisoria del Modello TFR3 previsti per i lavoratori di prima assunzione possono essere utilizzati anche per i lavoratori riassunti.

Di **fondamentale importanza** risulta essere la **dichiarazione** che il lavoratore riassunto, in fase di assunzione, deve fornire circa il fatto di **essere o meno**, alla data di assunzione, **iscritto** a una forma di **previdenza complementare con destinazione**, in tutto o in parte, del **TFR**, poiché da tale circostanza deriva l'applicazione ovvero la non applicazione del meccanismo di adesione automatica e del conseguente termine di 60 giorni.

Lavoratori riassunti con adesione in essere alla previdenza complementare

Il meccanismo di **adesione automatica opera** anche per i **lavoratori riassunti** che attivano un nuovo rapporto di lavoro dipendente successivamente al 30 giugno 2026 e che, sulla base della citata dichiarazione da fornire in fase di assunzione, risultino avere **in essere**, al momento dell'assunzione, un'**adesione** a una **forma pensionistica complementare con destinazione del TFR**, qualora gli stessi **non vi rinuncino espressamente** nel termine di **60 giorni**.

Anche per i lavoratori riassunti con adesione in essere alla previdenza complementare **valgono** pertanto le **regole** di **decorrenza**, **versamento** e **individuazione del fondo di riferimento** dell'**adesione automatica** già esposte relativamente ai lavoratori di prima assunzione (cfr. il paragrafo "Regole ed effetti del meccanismo di adesione automatica").

La COVIP chiarisce che il **meccanismo di adesione automatica non opera** per il **lavoratore che**

- pur risultando già iscritto a una forma di previdenza complementare, **non conferisce** alla stessa neanche parzialmente il **TFR** maturando (adesione con versamento dei soli contributi);
- nel precedente rapporto di lavoro ha aderito alla previdenza complementare e ha poi **riscattato interamente** la posizione individuale maturata.

Il meccanismo di adesione automatica **opera**, invece, per i lavoratori per i quali la variazione del rapporto di lavoro ha comportato anche la **perdita** dei **requisiti** di **partecipazione** al fondo pensione precedentemente scelto, ma **non abbiano riscattato interamente** la posizione individuale maturata.

Rinuncia all'adesione automatica

Anche per i lavoratori riassunti che abbiano in essere, al momento dell'assunzione, un'adesione a una forma pensionistica complementare con destinazione del TFR è concessa la **facoltà di rinunciare espressamente** all'**adesione automatica** alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, **entro** il termine di **60 giorni** dall'assunzione con **efficacia retroattiva dalla** data di **assunzione**.

La COVIP evidenzia che eventuali **sospensioni** dell'**attività lavorativa** del dipendente **non** comportano la **sospensione** del computo dei **60 giorni**.

La rinuncia all'adesione automatica prevede tuttavia come **unica possibilità**, a differenza di quanto previsto per i lavoratori di prima assunzione, di **destinare** il **TFR a una forma** pensionistica complementare **scelta dal lavoratore**, versando il TFR e l'eventuale contribuzione, se prevista, dalla data di assunzione.

Per tali lavoratori **non** è infatti **possibile mantenere** il **TFR** secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile, dunque, **in azienda o** presso il **Fondo di Tesoreria INPS**.

Anche in questo caso il lavoratore può **decidere di destinare**, alla forma pensionistica di riferimento dell'adesione automatica, **in luogo dell'intero TFR** maturando, **una percentuale** dello stesso secondo quanto eventualmente previsto dagli accordi.

Per i lavoratori di **prima iscrizione** alla previdenza obbligatoria in **data antecedente al 29 aprile 1993**, per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, tale percentuale **non** può tuttavia essere **inferiore al 50%**.

Lavoratori riassunti senza adesione in essere alla previdenza complementare

I lavoratori che, sulla base della dichiarazione da fornire in fase di assunzione, risultano aver **in precedenza** mantenuto il **TFR presso il datore** di lavoro **o**, qualora ne ricorressero le condizioni, al **Fondo di Tesoreria INPS**, **non** sono **soggetti** al meccanismo dell'**adesione automatica**.

Per tali dipendenti, pertanto, **non opera il termine di 60 giorni** per la scelta e il datore continuerà ad applicare la disciplina prevista dall'articolo 2120 del codice civile, senza versare alcuna somma a previdenza complementare. Resta ferma per loro la **possibilità di rivedere**, in ogni momento, la **scelta** a suo tempo effettuata e conferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare.

Lavoratori riassunti che non rendono disponibili le informazioni sulla precedente scelta

Al momento la norma non contempla, né vi sono stati chiarimenti, sul trattamento da riservare ad eventuali dipendenti riassunti che, all'atto dell'assunzione e comunque entro 60 giorni dalla stessa, **non fornissero alcuna informazione** in merito alla loro **precedente scelta** circa la destinazione del TFR alla previdenza complementare ovvero in azienda/Fondo di Tesoreria.

Se da un lato si auspicano puntuali indicazioni da parte degli Organi competenti, dall'altro si evidenzia l'**importanza** per i datori di lavoro di **raccogliere tempestivamente** le **dichiarazioni** dei lavoratori circa la loro precedente posizione, al fine di evitare di ricadere in questa situazione allo stato attuale non normata.

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI LUGLIO 2026

VENERDÌ 10

Contributi INPS trimestrali personale domestico

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre **aprile – giugno 2026** per il personale domestico.
Versamento tramite bollettino MAV.

Contributi "Fondo M. Negri", "Fondo A. Pastore" e "Fondo M. Besusso" trimestrali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza integrativa, rispettivamente al "Fondo M. Negri", al "Fondo A. Pastore" ed al "Fondo M. Besusso", a favore di dirigenti di aziende commerciali, relativi al trimestre **aprile – giugno 2026**.
Versamento tramite bonifico bancario.

GIOVEDÌ 16

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **giugno 2026**.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **giugno 2026**.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS Gestione EX-ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **giugno 2026**.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS Gestione EX-INPGI mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **giugno 2026**.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili Gestione Separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **giugno 2026** a collaboratori coordinati e continuativi.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

770 mensile

Invio telematico (facoltativo) all'Agenzia delle Entrate unitamente al Mod. F24 del prospetto delle ritenute operate nel mese di **giugno 2026**.

Addizionali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (**giugno 2026**).

TFR al Fondo Tesoreria

Ultimo giorno utile per il versamento delle quote di TFR relative ai periodi di competenza da gennaio a giugno 2026 al Fondo di Tesoreria, per i datori di lavoro tenuti per la prima volta a tale obbligo a seguito delle novità introdotte in materia dalla Legge di Bilancio 2026.

LUNEDÌ 20

Contributi Previndai e Previndapi trimestrali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali e delle piccole e medie industrie, relativi al trimestre **aprile – giugno 2026**.

Versamento tramite bonifico bancario.

GIOVEDÌ 23

Modello 730

CAF e Professionisti abilitati, per le dichiarazioni presentate da parte dei contribuenti dal 21 giugno al 15 luglio: consegnano al dipendente/pensionato i Modd. 730 e 730-3 elaborati; inviano telematicamente all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730, 730-1, 730-3 e 730-4. I datori di lavoro ed enti pensionistici che prestano assistenza fiscale per le dichiarazioni presentate da parte dei contribuenti dal 21 giugno al 15 luglio: consegnano al dipendente/pensionato/collaboratore la copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3; inviano telematicamente all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730.

VENERDÌ 31

Invio telematico del flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UniEmens di **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **giugno 2026**.

Presentazione all'INPS del Flusso UniEmens tramite internet.

INPS Gestione ex-ENPALS - Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata di somme dovute e versate, relative al mese di **giugno 2026**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio tramite Flusso UniEmens.

INPS Gestione agricoli – Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di **giugno 2026**.

Invio tramite Flusso UniEmens.

Stampa Libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **giugno 2026**.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI LUGLIO 2026

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**.